

Circolare del 10 gennaio 2025

FINANZIARIA 2025 – NOVITA'

Spettabile Cliente

è stata pubblicata sulla G.U. il testo definitivo della Legge n. 207/2024 – Legge Finanziaria 2025 della quale riportiamo di seguito i provvedimenti maggiormente significativi. Seguiranno ulteriori circolari per le ulteriori novità di rilievo.

NUOVA IRPEF 2025

Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF, in dettaglio:

- Modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito, secondo il seguente schema:

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%		
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

- È stato introdotto un limite di oneri e spese detraibili per i contribuenti che superano i **75.000€** di reddito annuo ed ulteriori limitazioni per i contribuenti che superino i **100.000€** di reddito annuo. Il valore massimo di oneri /spese detraibili è correlato al numero di figli a carico, secondo il seguente schema:

Reddito complessivo	Numero figli fiscalmente a carico	Importo massimo spesa / onere detraibile
Oltre € 75.000 fino a € 100.000	0	€ 7.000
	1	€ 9.800
	2	€ 11.900
	3 o più / disabile	€ 14.000
Oltre € 100.000	0	€ 4.000
	1	€ 5.600
	2	€ 6.800
	3 o più / disabile	€ 8.000

Rimangono comunque escluse dal limite le seguenti spese:

1. le spese sanitarie, detraibili;
2. le spese investite in start-up innovative;
3. le spese investite in PMI innovative;
4. gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
5. i premi di assicurazione, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo;
6. **le rate delle spese per interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.

REDDITO DI LAVORO DIPEDENTE E REGIME FORFETTARIO

Per il solo 2025, la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati, oltre la quale non si può accedere al regime forfettario, viene innalzata a 35.000 euro (rispetto ai 30.000 euro previsti dalla precedente norma).

ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE E REDDITI DIVERSI

I redditi derivanti da:

- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società;
- plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale/patrimonio di società di persone;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo;
- redditi, diversi dai precedenti, realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere e/o acquistare strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero derivanti da rapporti derivati di natura finanziaria;
- plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso e/o cessione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d'imposta;

sono soggetti ad imposta sostitutiva del **26%**.

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO-ATTIVITA'

A decorrere dall'1° gennaio 2026 l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze o altri proventi derivanti dalla cessione di crypto-attività passa dal 26% al 33%.

Inoltre la norma prevede:

- l'eliminazione della soglia di esenzione di **2.000** euro per i redditi prodotti dall'**1° gennaio 2025**;
- **La riportabilità delle minusvalenze entro i quattro periodi** d'imposta successivi.

La norma dispone inoltre che per la determinazione delle plusvalenze / minusvalenze derivanti dalla cessione di crypto-attività possedute all'1.1.2025, può essere assunto, in luogo del costo, il c.d. valore normale alla stessa data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva pari al 18%, da versare entro il **30 novembre 2025** e rateizzabile in massimo 3 rate annuali.

RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata l'introduzione "**a regime**" della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30 novembre del medesimo anno il termine per la redazione e l'asseverazione della perizia e per il versamento (in unica soluzione o prima rata) dell'imposta sostitutiva, che sale dal **16% al 18%**. **L'imposta è rateizzabile in tre rate annuali, con una maggiorazione del 3% annuo.**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA

È stata riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone e di capitali di assegnare e/o cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2024.

A tal fine è dovuta un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.9.2025;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE NELLA DITTA INDIVIDUALE

È stata riproposta l'estromissione dell'immobile aziendale da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'**1.1.2025**:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura posseduti al **31.10.2024**;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'**1.1 al 31.5.2025**;

richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'**8%** :

- nella misura del **60%** entro il **30.11.2025**;
- il rimanente **40%** entro il **30.6.2026**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

DETRAZIONE PER LAVORI EDILIZI

Nell'ambito della Finanziaria 2025 sono previste una serie di modifiche riguardanti sia le detrazioni "ordinarie" che il c.d. "Superbonus":

- **Recupero del patrimonio edilizio:** rimane invariato il massimo di spesa agevolabile pari a **96.000€**, variano invece le percentuali di detrazione sulle spese ammissibili:
 - nel **2025** è riconosciuta nella misura del:
 - **50%** per le sole spese sostenute dal **proprietario/titolare** del diritto reale di godimento sull'**abitazione principale**;
 - **36%** negli altri casi;
 - nel **2026** e **2027** è riconosciuta nelle seguenti misure:
 - **36%** per le sole spese sostenute dal **proprietario/titolare** del diritto reale di godimento sull'**abitazione principale**;
 - **30%** negli altri casi.
- **Risparmio e riqualificazione energetica:** per gli interventi per i quali è possibile fruire delle per risparmio e/o riqualificazione energetica l'agevolazione è quantificata:
 - nel **2025** è riconosciuta nella misura del:
 - **50%** per le sole spese sostenute dal **proprietario / titolare** del diritto reale di godimento sull'**abitazione principale**;
 - **36%** negli altri casi;
 - nel **2026** e **2027** è riconosciuta nelle seguenti misure:
 - **36%** per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'**abitazione principale**;
 - **30%** negli altri casi.
- **Sisma Bonus:** Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, nonché per il c.d. "Sisma bonus acquisti" è confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante nel limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000:
 - nel **2025** è riconosciuta nella misura del:
 - **50%** per le sole spese sostenute dal **proprietario/titolare** del diritto reale di godimento sull'**abitazione principale**;
 - **36%** negli altri casi;
 - nel **2026** e **2027** è riconosciuta nelle seguenti misure:

- **36%** per le sole spese sostenute dal **proprietario/titolare** del diritto reale di godimento sull'**abitazione principale**;
- **30%** negli altri casi.

In merito si rammenta inoltre che l'attuale normativa dispone, per le sole spese sostenute dal 2024 per interventi con "Sismabonus", la detrazione va ripartita in **10** quote annuali (anziché 5).

- Con riferimento al c.d. "bonus arredo", spettante per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:
 - nella misura del **50%**;
 - nel limite massimo di spesa di **€ 5.000**;

ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall'1.1.2024.

- **Super Bonus:**

Per gli interventi di efficienza / riqualificazione energetica / miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il "Superbonus", escludendo i casi per i quali trovano applicazione specifiche deroghe, la percentuale di detrazione spettante per le spese 2025 può essere così schematizzata:

Soggetto	% detrazione
<ul style="list-style-type: none"> • Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti); • edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica / in comproprietà. 	65%
Persone fisiche su singole unità immobiliari (diverse dai casi dei punti precedenti).	abrogata
ONLUS / OdV, APS:	
• ex art. 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020;	110%
• di cui all'art. 119, comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti.	65%
IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa (non rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra).	abrogata
Interventi in Comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione stato di emergenza.	110%
Acquisto case antisismiche (c.d. "Supersismabonus acquisti").	abrogata

La norma dispone che la detrazione del **65%** prevista per le spese **2025** spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del **15.10.2024** risulta:

- presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
- presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio.

La norma dispone inoltre che per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2023 la detrazione del 110% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal 2023. Tale opzione risulta irrevocabile.

- **Eliminazione Barriere Architettoniche:**

La finanziaria 2025 conferma le disposizioni relativi alle detrazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare il beneficio riguarda soltanto gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici (ferma restando la necessità di rispettare i requisiti richiesti dal DM n. 236/89);

Ricordiamo l'obbligo di:

- pagamento con bonifico "dedicato", come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
- acquisire l'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89.

- **Bonus Verde:**

Ricordiamo che la detrazione in oggetto non risulta riproposta o prorogata e pertanto dall'1.1.2025 non è più fruibile.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

A partire dal 1° gennaio 2026, i Registratori Telematici (RT) devono assicurare:

1. L'integrazione e interazione con gli strumenti di pagamento elettronico;
2. Il rispetto dei requisiti di inalterabilità e sicurezza dei dati memorizzati, ai fini di un corretto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

In caso di violazioni di tali obblighi, sono state introdotte sanzioni specifiche:

- **100 euro** per ciascun invio omesso o errato (fino a un massimo di 1.000 euro a trimestre) per violazioni degli obblighi di memorizzazione / trasmissione dei pagamenti elettronici.
- Una sanzione compresa tra **1.000 e 4.000 euro** in caso di mancato collegamento del RT ai sistemi di pagamento elettronico.

TRACCIABILITA' SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA

È confermato che dal **2025** la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con **modalità tracciate** (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):

- rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea;
- spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al cliente, nonchè rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
- spese vitto / alloggio, nonchè rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
- spese di rappresentanza.

BONUS ELETTRODOMESTICI

Per il 2025 è previsto un contributo a favore dell'acquisto di elettrodomestici di **classe energetica almeno B, prodotti nell'UE**, con contestuale smaltimento dell'apparecchio sostituito. In particolare:

- è concesso in misura non superiore al **30%** del costo di acquisto e per un importo non superiore a € **100** per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
- è fruibile per l'acquisto di **un solo elettrodomestico**.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti

In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 **per la prima volta** alla Gestione **IVS artigiani / commercianti**, che percepiscono **redditi d'impresa**, anche in **regime forfetario**, possono chiedere la riduzione contributiva INPS pari al **50%**.

La riduzione contributiva:

- è riconosciuta per **36 mesi** dalla data di avvio dell'attività d'impresa nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025.

PEC AMMINISTRATORI DI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

La norma prevede l'obbligo da parte degli amministratori di possedere e comunicare al Registro delle Imprese una casella PEC. Tale obbligo si applica solo agli amministratori di società costituite dopo il 1° gennaio 2025.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento in merito.